



COMUNE DI PIEVE TORINA

PROVINCIA DI MACERATA

Ordinanza n. 17 Prot. n. 7591

Pieve Torina, lì 28.08.2017

Oggetto: Misure di prevenzione incendi e rimozione sterpaglie nei fondi incolti

IL SINDACO

VISTA la nota della Prefettura di Macerata del 09.08.2017, assunta al protocollo n. 7261 del 16.08.2017, con la quale, stante le elevate temperature della stagione estiva 2017, si raccomanda l'intensificazione delle misure di prevenzione necessarie a scongiurare ogni condotta di pericolo che possa causare l'inizio e la propagazione di focolai di incendio;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 792 del 10.07.2017, ad oggetto: "*Legge 21 novembre 2000, n. 353, art. 3 – Adozione del Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019*", la quale, al Cap. 3.2, prevede che il periodo a rischio di incendio boschivo inizia il 1° luglio e si conclude il 15 settembre di ogni anno, salvo particolari condizioni meteorologiche che rendono necessario un anticipo o una proroga;

CONSIDERATO che la stagione estiva 2017 è caratterizzata da persistente e prolungata siccità causata dal continuo innalzamento delle temperature e dall'assenza di precipitazioni, che determinano un elevato rischio di incendi boschivi, in particolare nei terreni incolti e abbandonati, dove è presente una proliferazione della vegetazione, con conseguente grave pericolo per l'incolumità delle persone e dei beni;

RITENUTO di predisporre le necessarie iniziative di sensibilizzazione della popolazione, tese a evitare ogni azione mediata e immediata che possa evitare la propagazione di incendi, in particolare in prossimità delle strade principali e vicinali del territorio comunale e delle zone limitrofe a quelle boschive, approntando misure nei confronti di proprietari, affittuari e gestori di terreni incolti sui quali insiste folta vegetazione, affinché si adoperino per rimuovere siepi, cespugli, rovi, ramaglie e quant'altro possa essere causa potenziale di incendio, provocando danni al patrimonio forestale, paesaggistico, all'assetto idrogeologico del territorio, alla fauna, costituendo pericolo per la pubblica e privata incolumità;

VISTI:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- la Legge 353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- il Capo III in materia di prevenzione incendi boschivi del D.lgs. 139/2006;
- l'articolo 255 del D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";
- la Legge regionale n. 6/2005 e ss. mm.ii.;
- l'articolo 54 del D.lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali";

PER quanto premesso e considerato;



COMUNE DI PIEVE TORINA

PROVINCIA DI MACERATA

ORDINA

- 1) Il divieto assoluto di accendere fuochi e di porre in essere ogni condotta che possa generare fiamma libera, con pericolo di incendio in prossimità di boschi, terreni agricoli, aree verdi e lungo le strade provinciali, comunali, vicinali, d'uso pubblico o privato.
- 2) Il divieto di accendere fuochi, spegnere sigarette o gettare prodotti simili a terra, tra le foglie e la vegetazione secca, che possano provocare combustione.
- 3) Ai proprietari, affittuari, conduttori e gestori di fondi rustici, a riposo e abbandonati, di aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, di aree agricole non coltivate, di aree incolte, ai responsabili di cantieri edili e stradali e di strutture artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, di attuare ogni misura di difesa attiva e passiva di prevenzione di incendio, procedendo alla rimozione di sterpaglie, rovi, cespugli, anche in prossimità dei fabbricati e dei lotti interclusi, al taglio di rami e della vegetazione che si protenda sui cigli delle strade, nonché alla rimozione di rifiuti che possa costituire pericolo.

AVVERTE CHE

- L'inosservanza della presente ordinanza sarà soggetta alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 1 bis, del d.lgs. 267/2000 e sanzionata a norma dell'art. 650 del Codice Penale.
- I soggetti inadempienti saranno inoltre ritenuti personalmente responsabili dei danni che in seguito ad incendi si dovessero verificare a persone e/o beni mobili e immobili e penalmente perseguibili ai sensi degli artt. li 423, 423bis, 449 e 650 del Codice Penale.

RENDE NOTO

La presente ordinanza ha efficacia fino al 15 settembre 2017, salvi eventuali prolungamenti, come prevede il Cap. 3.2 del "*Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017-2019*".

Ogni cittadino ha l'obbligo di prestare la propria opera di collaborazione in occasione di incendi che dovessero verificarsi, dandone comunicazione alle Autorità competenti (Vigili del Fuoco, Carabinieri, Carabinieri forestali, Polizia Municipale).

Attraverso la presente ordinanza è ammesso:

- 1- ricorso al T.A.R. Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione;
- 2- alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

DISPONE

Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Prefettura di Macerata:



COMUNE DI PIEVE TORINA

PROVINCIA DI MACERATA

protocollo.prefmc@pec.interno.it , ai sensi dell'articolo 54, comma 4, del d.lgs. del 18.08.2000, nonché:

- al Dipartimento Politiche Integrate Sicurezza e Protezione Civile della Regione Marche: regione.marche.protciv@emarche.it ;
- al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Pieve Torina: cs.pievetorina@pec.corpoforestale.it ;
- al Comando Stazione Carabinieri di Pieve Torina: stmc223260@carabinieri.it;
- al servizio di Polizia Municipale.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente ordinanza sarà affissa all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Torina e nei luoghi pubblici per l'intero periodo di efficacia.

Dalla Residenza Municipale, li 28.08.2017

Il Sindaco
Dott. Alessandro Gentilucci

